

15785-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Angelo Costanzo
Paola Di Nicola Travaglini - Relatrice -
Federica Tondin
Paolo Di Geronimo

Sent. n. sez. 453

U.P. 25/03/2025

R.G.N. 41852/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro
nel procedimento a carico di

avverso la sentenza dell'08/07/2024 del Tribunale di Castrovillari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari ha applicato a [REDACTED] la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di omesso versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore, come disposto dal Tribunale civile di Castrovillari.

2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo violazione di legge in relazione all'art. 131-*bis* cod. pen. e illogicità della motivazione in quanto il Tribunale, con formule stereotipate, ha giustificato la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilità in assenza di qualsiasi elemento concreto ed in contrasto con le risultanze processuali.

Infatti, nel caso di specie, mancano gli indici dimostrativi della tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento dell'imputato, atteso che [REDACTED] non ha mai ottemperato al suo obbligo di versamento della somma di 300 euro mensili per il mantenimento del figlio minore con condotta permanente - sino alla data della sentenza emessa l'8 luglio 2024 - dato dimostrativo dell'abitualità.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che [REDACTED] è stato condannato dal Tribunale di Castrovillari per non avere mai versato l'assegno mensile di 300 euro fissato dal giudice civile con provvedimento del 18 marzo 2021 a favore del figlio minore e, all'esito del giudizio, ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. in ragione della violazione minima del diritto lesso, vista la corresponsione di denaro al minore, *brevi manu*, da parte dell'imputato e dei parenti di questi e del forte legame del bambino con il padre incensurato.

3. L'art. 570-*bis* cod. pen. punisce la condotta di chi «si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Nel caso di specie, a fronte dell'accertato protratto e totale inadempimento del versamento dell'assegno di mantenimento, per anni, a favore del figlio minore da parte del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto «lesi in modo minimo» il bene giuridico tutelato dalla norma penale menzionata valorizzando le regalie, il

«forte legame padre figlio, ma anche un forte legame con la famiglia del padre» e l'incensuratezza dell'imputato.

Si tratta di argomenti che, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, sono apodittici, perché inidonei ad incidere sull'offensività della norma penale in esame, da valutare con particolare rigore soprattutto quando sia coinvolto, come nella specie, il *best interest of the child*, principio immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost. e art. 315-bis cod. civ.) ed internazionale.

Né può ritenersi che l'obbligo di mantenimento possa essere aggirato con regalie o supplenza di terzi (Sez. 6, n. 23017 del 29/05/2014, P., Rv. 259955) che, diversamente da quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, come prospettato dall'accusa e non smentito dal giudicante, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio.

Del pari inconferente, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in esame, è il riferimento della sentenza impugnata al legame affettivo tra padre e figlio. Questo, infatti, è un elemento estrinseco alla fattispecie penale che mira, invece, a garantire al minore una vita dignitosa, nei termini sanciti dall'art. 2 Cost., proprio attraverso il doveroso contributo economico spettante al genitore affinché questo avvenga.

Inoltre, nessuna valutazione è stata operata dal Tribunale di Castrovillari circa l'abitudine del comportamento illecito di [REDACTED] protrattosi per anni con la totale omissione di qualsiasi somma nei termini indicati dal giudice civile, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Va, dunque, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale il delitto in esame, in quanto delitto a "consumazione prolungata" e in assenza di elementi espressivi di occasionalità (Sez. 6, n. 16847 del 09/01/2019, Rv. 275547 con riferimento ad una fattispecie relativa al mancato pagamento di tre mensilità dell'assegno divorzile) è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato che si verifica con i reiterati inadempimenti, così da essere escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 14025 del 08/02/2024, R., Rv. 286215; Sez. 6, n. 20941 del 20/04/2022, M., Rv. 283304; Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563).

4. Alla luce degli argomenti che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio di secondo grado.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio di secondo grado.

Così deciso il 25 marzo 2025


La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente


Pierluigi Di Stefano



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele